

Servizio di Polizia Locale

Tel. 0125/355980
c.f. 00108510074

Prot. **5153**
(01/05)

ORDINANZA n. 10/25

Oggetto: Divieto di transito ai pedoni sul sentiero denominato “Passeggiata della Regina”.

IL SINDACO

Vista la richiesta, redatta dalla RAVA “dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio – struttura attività geologiche” nella persona del Sig. Geol. Marco Paganone, (prot. 5003 del 19/05/2025) tendente ad ottenere la chiusura del sentiero n. 15 denominato “Passeggiata della Regina” in località Steischlag;

Considerato che i lavori di costruzione del rilevato nord (lavori di mitigazione del rischio di caduta massi a monte della SR 44) interferiranno con il sentiero denominato “Passeggiata della Regina”;

Vista la necessità di sospendere il transito dei pedoni dall’intersezione con la località Dresal sino alla località Tschemonal;

- **Dalle ore 8:00 di lunedì 26 maggio 2025 fino a conclusione lavori;**

Considerato che durante i lavori è necessario, al fine di garantire la pubblica incolumità, precludere il transito pedonale nel sentiero sopra indicato;

Visti:

- l’art. 26, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998 n° 54;
- l’art. 29 dello Statuto comunale, pubblicato al Bollettino ufficiale della R.A.V.A. in data 13 agosto 2002;

Ritenuto che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

ORDINA

1. **Dalle ore 8:00 del giorno 26 maggio fino a conclusione lavori il divieto di transito ai pedoni sul sentiero denominato “Passeggiata della Regina”, dall’intersezione con la località Dresal sino alla località Tschemonal.**
2. Alla RAVA “dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio – struttura attività geologiche” nella persona del Sig. Geol. Marco Paganone, - domicilio elettronico: difesa_suolo@pec.regione.vda.it di informare la ditta esecutrice dei lavori e di adottare a propria cura e spese la prescritta segnaletica.
3. A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, con ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento del presente provvedimento.
4. In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n° 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n° 495/1992.

5. Il responsabile dell'ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
6. Sono incaricati dell'esecuzione della presente tutti i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del C.d.S.
7. Le violazioni saranno perseguite ai sensi delle norme vigenti.

Gressoney-Saint-Jean, 21 maggio 2025



Il Sindaco
Mattia ALLIOD